

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

9^o Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 LUGLIO 1995

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(223) **BETTONI BRANDANI ed altri:** *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

(713) **NAPOLI ed altri:** *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

(822) **DIONISI ed altri:** *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco*

(Seguito della discussione congiunta e approvazione in un testo unificato con il se-

guente titolo: *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*)

PRESIDENTE	Pag. 2, 4, 7 e passim
BETTONI BRANDANI (Progr. Feder.), relatore alla Commissione	7, 10, 18
BINAGHI (LIF)	4
CAMPUS (Forza Italia)	2, 3, 5 e passim
CARELLA (Progr. Verdi-La Rete)	3, 4, 5 e passim
CONDORELLI, sottosegretario di Stato per la sanità	10, 14, 15 e passim
GREGORELLI (PPI)	3, 4
LAVAGNINI (PPI)	17, 18
MANARA (Lega Nord)	3, 5, 6 e passim
XIUMÈ (AN)	6

I lavori hanno inizio alle ore 16,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(223) BETTONI BRANDANI ed altri: *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

(713) NAPOLI ed altri: *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*

(822) DIONISI ed altri: *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco*

(Seguito della discussione e approvazione in un testo unificato con il seguente titolo: *Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco*)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 223, 713 e 822, sospesa nella seduta del 18 luglio scorso.

Ricordo che nella precedente seduta la relatrice Bettoni Brandani ha illustrato gli emendamenti da lei presentati al testo accolto nella precedente fase procedurale e assunto dalla Commissione come testo base della discussione, cioè l'emendamento 1.1 all'articolo 1, gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 all'articolo 3, l'emendamento 17.1 all'articolo 17 e l'emendamento 18.1 all'articolo 18.

Procediamo quindi con l'illustrazione degli ulteriori emendamenti.

CAMPUS. Signor Presidente, con l'emendamento 3.4 propongo la soppressione del primo comma dell'articolo 3, che stabilisce che gli informatori medico scientifici del farmaco informano il servizio scientifico dell'impresa allorchè il contenuto del messaggio informativo aziendale non sia rispondente alla normativa vigente in materia di informazione medico scientifica sui farmaci.

Non credo infatti che si possa stabilire per legge che gli informatori scientifici sono responsabili, civilmente o anche penalmente, per i prodotti posti in vendita. Una norma del genere serve solo a scaricare le case farmaceutiche dalle proprie responsabilità e ad addossare queste, anche dal punto di vista solo deontologico, agli informatori scientifici. È a mio avviso una forma un po' ipocrita di imputazione di responsabilità a tutti i costi, responsabilità che secondo me dovrebbero essere assunte dalla casa farmaceutica.

PRESIDENTE. A me pare che il senso della disposizione sia che gli informatori scientifici devono far presente all'impresa farmaceutica che il contenuto del messaggio informativo non è rispondente alla normativa vigente.

CAMPUS. Sì, ma a mio avviso dovrebbe farlo direttamente la casa farmaceutica: è inutile caricare l'informatore scientifico di una responsabilità che è di competenza delle case farmaceutiche.

MANARA. Signor Presidente, sono d'accordo sull'emendamento proposto dal senatore Campus. Infatti, il rapporto tra l'informatore scientifico (in merito al quale, per inciso, condivido la proposta di coordinamento avanzata dalla relatrice, tendente a sopprimere l'aggettivo «medico») e la ditta è un rapporto, oltre che professionale, anche squisitamente fiduciario. Pertanto, ad un certo punto l'informatore scientifico deve rispondere solo ed esclusivamente alla propria ditta, la quale dovrà rendersi garante di fronte ai terzi di quanto lo stesso informatore scientifico intende, per così dire, propagandare.

CARELLA. Anch'io sono d'accordo sulla soppressione del comma 1 dell'articolo 3. Credo di cogliere il senso dell'intervento del senatore Manara, che condivido, nel sottolineare che molto probabilmente all'interno del provvedimento in esame vi sono ancora molti passaggi ed alcune accentuazioni, anche nel testo unificato proposto dalla relatrice, che in realtà sono in contraddizione tra loro. Da un parte noi stiamo istituendo un nuovo albo professionale per gli informatori scientifici del farmaco e dall'altra, con la stessa legge, interveniamo in determinati rapporti di lavoro, che per la loro stessa natura sono contrattuali, tra un libero professionista e la ditta da cui dipende. L'informatore scientifico, nel momento in cui instaura un rapporto di lavoro con un'azienda farmaceutica, è titolare di un rapporto giuridico di tipo privatistico, che deve essere regolamentato con gli obblighi e le responsabilità derivanti dal contratto di lavoro intercorso tra l'informatore e l'azienda stessa. Devo rilevare una contraddizione: è come se noi volessimo disciplinare un contratto di lavoro tra una categoria di professionisti e le aziende. Pertanto, occorrerebbe precisare meglio il testo del disegno di legge in tutte quelle parti dove si fa riferimento al concetto di albo ed ai rapporti tra i soggetti e le industrie farmaceutiche.

In conclusione, condivido l'emendamento del senatore Campus e ritengo che successivamente occorrerà eliminare anche altre contraddizioni e confusioni.

GREGORELLI. Signor Presidente, l'emendamento 3.5 da me presentato insieme ai colleghi Andreoli e Lavagnini tende a sostituire, al comma 3 dell'articolo 3, le parole «assumere con contratto di diritto privato solo iscritti all'albo» con le altre «attingere all'albo».

Nella scorsa seduta avevo già espresso alcune perplessità in ordine all'istituzione di un albo che riguarda alcuni lavoratori dipendenti, proprio in relazione a quanto stabilisce il comma 3 dell'articolo 3 che fa riferimento al contratto di diritto privato. Io direi che esiste una categoria unica di liberi professionisti, per i quali è istituito l'albo professionale. Con l'emendamento 3.5 si intende quindi precisare che il contratto di lavoro deve essere esclusivamente riferito ad un rapporto libero professionale. In questo modo si vogliono emancipare gli informatori scientifici rispetto al loro bisogno di non identità con l'azienda: sono liberi di fare ciò che vogliono, non essendo il loro un contratto di diritto privato, ma

trattandosi di un rapporto libero professionale. Gli informatori scientifici sono in grado di stabilire le modalità del rapporto professionale al momento iniziale dello stesso ed anche le aziende sono in grado di rescindere il contratto quando il rapporto fiduciario venga meno. Io credo che solo così si dia maggiore dignità e si salvaguardi veramente la nuova figura professionale degli informatori scientifici.

PRESIDENTE. Non capisco bene cosa si intende dicendo che il contratto deve essere esclusivamente riferito a un rapporto libero professionale.

GREGORELLI. Vuol dire che non si tratta più di lavoratori dipendenti.

PRESIDENTE. Ma un professionista può essere iscritto al proprio albo e contemporaneamente essere lavoratore dipendente.

GREGORELLI. Se un professionista è lavoratore dipendente non può essere iscritto ad un albo.

PRESIDENTE. Insisto, non è così: si può essere iscritti all'albo degli avvocati e lavorare ad esempio nello studio legale di una banca.

CARELLA. Io sono iscritto all'albo dei medici e sono anche dipendente.

PRESIDENTE. Gli avvocati sicuramente restano iscritti all'albo, e lo stesso i medici.

GREGORELLI. Il geometra tecnico-edilizio che fa i progetti dev'essere iscritto all'albo, ma un geometra che controlla i tecnici che lavorano per una strada, ad esempio, non deve essere iscritto all'albo. La mia proposta è che coloro che vogliono fare i professionisti abbiano un rapporto professionale, mentre coloro che accettano il lavoro dipendente non siano iscritti all'albo.

PRESIDENTE. Non capisco perchè si debba determinare un vincolo così stretto.

BINAGHI. Su questo punto occorre tenere presente le situazioni esistenti. Credo che attualmente la maggioranza di coloro che svolgono questo lavoro siano dipendenti delle ditte. Allora come si configurerebbe, in base all'emendamento del senatore Gregorelli, la loro situazione? Dovrebbero dare le dimissioni, cioè licenziarsi dalle ditte e stipulare un contratto libero professionale?

GREGORELLI. Attualmente gli informatori scientifici non hanno nemmeno l'obbligo previsto da questo testo relativamente al titolo di studio. Pertanto, se ci si preoccupa del tipo di rapporto di lavoro, quale risposta si darà al ragioniere che oggi fa l'informatore scientifico? Come farà a mettersi in regola in base a questo disegno di legge? Dovrà rescin-

dere il rapporto di lavoro: infatti, se ci sono delle difficoltà per un laureato che abbia i requisiti previsti da questa legge ma che debba operare solo in base a un rapporto libero professionale, quali difficoltà incontrerebbe il ragioniere? Farete un sanatoria anche per lui?

Il comma 3 dell'articolo 3 è eccessivamente appiattito su un contratto di lavoro di diritto privato normale. Questi sono lavoratori dipendenti: si tratta di far passare la grande eccezione per cui, per la seconda volta, istituimo l'albo per dei lavoratori dipendenti. Davanti alla domanda su come si farà a organizzare il lavoro professionale di laureati che avranno un rapporto professionale, io vi pongo quest'altra domanda: come faremo a sistemare i geometri, i ragionieri o i lavoratori di qualsiasi tipo privi di laurea che oggi fanno gli informatori scientifici, essendo richiesta la laurea per l'iscrizione all'albo? Sarebbe opportuno dare una risposta a questa domanda.

CARELLA. Anch'io non sono d'accordo su questa eccessiva limitazione, anche perchè, come ho già detto nella discussione generale, rischiamo di inoltrarci in un ginepraio di carattere giuridico senza poterne comprendere appieno le conseguenze.

Chiedo al collega Gregorelli se prevedere il rapporto libero professionale significa prevedere anche una cassa particolare per le prestazioni pensionistiche. Infatti se questi lavoratori cessano il lavoro di dipendenza con l'azienda, per cui sono assicurati dall'INPS, e stipulano un contratto di lavoro di tipo libero professionale, bisogna prevedere per essi, come per i medici, per gli ingegneri e gli avvocati, una cassa pensionistica speciale. In sostanza non possiamo introdurre una norma che va a individuare una nuova professione senza considerare anche quali sono i risvolti dal punto di vista previdenziale e pensionistico per i soggetti interessati. Ecco perchè mi pare rischioso andare a introdurre questa limitazione.

Noi sappiamo benissimo che gran parte di questi lavoratori oggi sono dipendenti delle aziende farmaceutiche, e non può che essere così anche in futuro. Lasciamo alla libera contrattazione individuale la scelta. Può darsi che un iscritto all'albo possa instaurare con l'azienda un rapporto libero professionale a convenzione, a *forfait*, a *part-time*; perchè dobbiamo entrare in questi meriti, che sono estremamente specifici? Lasciamo ampia libertà per quanto riguarda il tipo di rapporto di lavoro che successivamente si andrà ad instaurare fra l'iscritto all'albo e l'azienda farmaceutica.

MANARA. Io direi che si tratta di due situazioni diverse. Nell'articolo 3 si parla di «contratto di diritto privato». Esiste anche un contratto di diritto pubblico, ma che sia pubblico o che sia privato, la figura del libero professionista come tale giuridicamente non viene toccata. Il problema secondo me è soltanto contrattuale. Il libero professionista può portare avanti un contratto con una struttura pubblica secondo modalità di pubblico impiego, o con una struttura privata secondo modalità diverse.

CAMPUS. Anche la struttura pubblica può stipulare un contratto di diritto privato, come accade per i direttori sanitari e i professori a contratto dell'università.

MANARA. Infatti. In realtà nulla vieta che gli informatori scientifici come tali possano essere dei liberi professionisti. Ma ciò che conta non è se sono liberi professionisti o no, bensì sapere attraverso quale contratto sono legati alla loro azienda.

XIUMÈ. Quando abbiamo parlato dell'articolo 3 con il relatore io mi sono soffermato sul tipo di contratto di natura privatistica perchè volevo eliminare dalla funzione dell'informatore scientifico l'aspetto commerciale: volevo limitare l'attività di informazione scientifica alla messa a disposizione dei medici delle nozioni riguardanti il farmaco, le indicazioni, le controindicazioni, l'appartenenza alla fascia per cui il sistema sanitario nazionale dà o non dà luogo al rimborso, e basta. Volevo escludere la parte commerciale che attualmente viene affidata all'informatore scientifico perchè in tema di vendita di farmaci si deve cercare di riportarsi ad un criterio di trasparenza evitando che l'informatore scientifico, interessato alla vendita del farmaco perchè riceve una provvigione, possa influire pesantemente sulle scelte del medico. Questo era il mio punto di vista.

Per quanto riguarda l'osservazione che ha fatto il senatore Gregorelli circa la situazione degli attuali informatori scientifici privi del titolo di studio, rilevo che nel testo è prevista una sanatoria, mentre d'ora in poi potranno svolgere l'attività di informatore scientifico solo coloro che avranno determinati requisiti. Viene stabilita una corsia preferenziale per chi ha conseguito la cosiddetta laurea breve in informazione medico scientifica del farmaco, perchè questi laureati non hanno altre possibilità di sbocco; è quindi logico che, se abbiamo istituito nelle università questo corso di laurea breve, ci preoccupiamo di fare in modo che chi lo ha frequentato proficuamente abbia delle concrete possibilità di lavoro.

CARELLA. Signor Presidente, mi rendo conto di non avere la possibilità di presentare una proposta di modifica in relazione al comma 4 dell'articolo 3, poichè sono scaduti i termini, ma vorrei far presente alcune osservazioni critiche che potrebbero essere recepite dalla relatrice.

Il testo stabilisce che è consentita la contemporanea iscrizione ad un altro albo professionale, oltre quello degli informatori scientifici del farmaco. A me però sembra che per molti albi professionali - come quello dei medici, ma credo che lo stesso valga per quello degli avvocati - sia proprio impossibile ed espressamente esclusa la doppia iscrizione; mi pare inoltre che vi sia una discreta giurisprudenza in tal senso. Pertanto, non credo sia opportuno prevedere la possibilità di una doppia iscrizione.

MANARA. Io credo che sia possibile iscriversi contemporaneamente a due albi professionali.

CARELLA. Alcune sentenze del TAR sanciscono che un laureato deve optare tra i vari albi.

CAMPUS. Si tratta appunto di sentenze del TAR, ma non credo che la legge lo impedisca.

CARELLA. Comunque non comprendo perchè si debba prevedere questa possibilità in maniera esplicita. Faccio un esempio concreto: se io mi iscrivo all'albo dei medici, significa che sono abilitato ad esercitare questa professione; e allora come si fa a precludermene l'esercizio? È impossibile un controllo.

PRESIDENTE. La norma stabilisce anche che è precluso l'esercizio contemporaneo dell'attività relativa ad altro albo professionale: è consentita quindi la contemporanea iscrizione, ma è precluso il contemporaneo esercizio delle due attività. Questo credo sia il senso del quarto comma dell'articolo 3.

MANARA. Una volta che sia stata consentita l'iscrizione all'albo, non si può precludere al professionista di esercitare.

PRESIDENTE. Non è tanto una questione di preclusione, perchè si potrebbe stabilire un'incompatibilità, ma in concreto diventa difficile effettuare il controllo. Forse sarebbe opportuno sopprimere il comma 4 dell'articolo 3, come afferma il senatore Carella.

CAMPUS. Signor Presidente, come tutti abbiamo avuto modo di sottolineare, questo disegno di legge ci lascia molto scettici per tanti aspetti, ma soprattutto perchè non ci appare nè trasparente nè lineare: e credo che questo sia un sentimento diffuso.

Per quanto riguarda la doppia iscrizione agli albi, la questione potrebbe ripresentarsi tra breve anche per gli odontotecnici. È sicuramente possibile essere iscritti all'albo e non esercitare la libera professione ma essere dipendente da qualche ente; mi riferisco ad esempio ai biologi, che possono essere stabilmente inseriti in qualsiasi struttura sanitaria, farmaceutica, eccetera. Quello che è difficile è precludere effettivamente l'esercizio dell'attività: si può parlare soltanto di incompatibilità. È ciò che il ministro Guzzanti vuole stabilire nei confronti degli iscritti all'albo dei medici che contemporaneamente siano dipendenti delle strutture pubbliche, per evitare i ben noti conflitti di competenza.

Ritengo che il comma 4 dell'articolo 3 debba essere riconsiderato anche perchè potrebbe essere dichiarato incostituzionale, o comunque non corretto in base alla legislazione vigente, e che quindi sta opportuno sopprimere tale norma. Molto probabilmente, anche se rimane la doppia iscrizione, in sede di contrattazione con queste figure professionali l'azienda si tutelerà facendo sottoscrivere il contratto, che è di diritto privato, in modo che l'informatore dichiari di non svolgere contemporaneamente nessun'altra attività legata alla propria professionalità.

PRESIDENTE. Il parere della Commissione giustizia, che poteva pronunciarsi sul punto, in realtà non contiene osservazioni e quello della 1^a Commissione permanente è favorevole. Comunque, chiedo al relatore di esprimersi su tale argomento.

BETTONI BRANDANI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, concordo con le considerazioni espresse dai colleghi sull'inoppor-

tunità della norma e presento un emendamento tendente a sopprimere il comma 4 dell'articolo 3.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del testo unificato assunto come testo base.

Art. 1.

1. Ai fini della presente legge si definisce informazione medico scientifica del farmaco il complesso di informazioni relative alla composizione dei farmaci ad uso interno, alla loro attività terapeutica, alle indicazioni, alle precauzioni e modalità d'uso compresa la concedibilità da parte del Servizio sanitario nazionale, ai risultati degli studi clinici controllati concernenti la efficacia e la tossicità immediata e a distanza, destinato ai medici, alle farmacie e all'utenza, avente lo scopo di assicurare un corretto uso del farmaco.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: «uso interno» con le altre: «uso umano».

1.1

IL RELATORE

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

1. Informatore medico scientifico del farmaco è colui che, essendo in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria, veterinaria, scienze biologiche, chimica con indirizzo organico o biologico, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche o del diploma universitario in informazione scientifica sul farmaco e iscritto all'apposito albo di cui all'articolo 15, porta a conoscenza dei sanitari le informazioni di cui all'articolo 1 e ne assicura il periodico aggiornamento.

2. È compito dell'informatore scientifico del farmaco comunicare, ai sensi dell'articolo 9, comma 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, al responsabile del servizio scientifico dell'impresa di cui all'articolo 14 del decreto medesimo, nonché al Ministero della sanità, nell'ambito dell'attività di collaborazione di cui all'articolo 10, secondo comma del decreto del Ministro della sanità 23 giugno 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1981, le osservazioni sulle specialità medicinali che gli operatori segnalano.

È approvato.

Art. 3.

1. Gli informatori medico scientifici del farmaco informano il servizio scientifico dell'impresa allorchè il contenuto del messaggio informativo aziendale non sia rispondente alla normativa vigente in materia di informazione medico scientifica sui farmaci.

2. Gli informatori medico scientifici del farmaco sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulle notizie fornite loro dalle aziende per le quali operano, nonchè degli altri operatori sanitari, e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi e la cooperazione tra i colleghi e le rispettive aziende.

3. Le industrie farmaceutiche, per svolgere le attività di propaganda e divulgazione, devono assumere con contratto di diritto privato solo iscritti all'albo degli informatori medico scientifici. A detti iscritti è fatto divieto di svolgere, per conto delle aziende, attività di vendita dei farmaci.

4. È consentita la contemporanea iscrizione dell'informatore medico scientifico del farmaco ad altro albo professionale, ma è precluso l'esercizio contemporaneo della relativa attività.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 1.

3.4

CAMPUS

Al comma 2, sopprimere le parole: «e a promuovere lo spirito di collaborazione tra colleghi e la cooperazione tra i colleghi e le rispettive aziende».

3.1

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «assumere con contratto di diritto privato solo iscritti all'albo» con le altre: «attingere dall'albo».

3.2

IL RELATORE

Al comma 3, sostituire le parole: «di diritto privato» con le altre: «esclusivamente di rapporto libero-professionale».

3.5

GREGORELLI, ANDREOLI, LAVAGNINI

Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: «A detti» con l'altra: «Agli».

3.3

IL RELATORE

Sopprimere il comma 4.

3.6

IL RELATORE

BETTONI BRANDANI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole, oltre che ovviamente sugli emendamenti da me presentati, sull'emendamento 3.4 presentato dal senatore Campus.

CONDORELLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole agli emendamenti 3.4, 3.1, 3.2, 3.3 e 3.6.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.4, presentato dal senatore Campus.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani.

È approvato.

A seguito di questa votazione l'emendamento 3.5, presentato dai senatori Gregorelli, Andreoli e Lavagnini, risulta precluso.

Metto ai voti l'emendamento 3.3 presentato dalla senatrice Bettoni Brandani.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.6 presentato dalla senatrice Bettoni Brandani.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 4.

1. In ogni provincia sono costituiti i collegi provinciali degli informatori medico scientifici del farmaco, con funzioni relative alla tenuta dell'albo professionale ed alla disciplina degli iscritti e con ogni altra attribuzione prevista dalla legge.

2. Ai collegi provinciali appartengono gli informatori medico scientifici del farmaco iscritti all'albo di cui all'articolo 15 e residenti nella provincia.

3. Se il numero degli informatori medico scientifici del farmaco residenti nella provincia è esiguo ovvero se sussistono altre ragioni di carattere storico o geografico, può essere disposto, ai sensi della lettera *d*) del comma 1 dell'articolo 12, che un collegio abbia per circoscrizione due o più province limitrofe.

È approvato.

Art. 5.

1. Le funzioni di cui all'articolo 4 sono esercitate, per ciascuna provincia o gruppo di province, dai consigli dei collegi provinciali degli informatori medico scientifici del farmaco eletti in assemblea fra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 15 residenti nella stessa circoscrizione territoriale, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto.

2. I consigli dei collegi provinciali di cui al comma 1 sono composti di nove informatori medico scientifici del farmaco, che abbiano almeno cinque anni di attività effettivamente svolta.

È approvato.

Art. 6.

1. Il consiglio del collegio provinciale elegge nel proprio seno un presidente, un vice presidente, un segretario ed un tesoriere.

È approvato.

Art. 7.

1. Al consiglio del collegio provinciale spettano le seguenti attribuzioni:

- a)* compilare e tenere l'albo del collegio;
- b)* curare l'osservanza delle disposizioni di legge e di tutte le altre disposizioni in materia da parte degli iscritti;
- c)* vigilare per la tutela dell'informatore medico scientifico del farmaco in qualunque sede e svolgere ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- d)* promuovere e favorire tutte le iniziative volte al progresso culturale degli iscritti;
- e)* collaborare con gli enti pubblici e privati che operano nel settore del farmaco nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possono comunque interessare il collegio;
- f)* esercitare il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;
- g)* provvedere all'amministrazione dei beni di pertinenza del collegio e proporre all'approvazione dell'assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

- h) interpersi, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti e tra questi e le aziende presso le quali essi prestano la propria opera;
- i) esercitare le altre attribuzioni demandategli dalla legge;
- l) designare i rappresentanti del collegio presso il Consiglio nazionale.

2. Ogni consiglio provinciale, su indicazione del Consiglio nazionale, avrà cura annualmente di promuovere, organizzare e sovrintendere un corso di formazione professionale, in collaborazione con l'Università, per gli informatori medico scientifici del farmaco iscritti all'albo del collegio.

3. L'effettuazione di tali corsi e dei relativi programmi sono preventivamente comunicati al Ministero della sanità, che fornisce le indicazioni e gli orientamenti intesi a dare omogeneità a tali iniziative.

È approvato.

Art. 8.

1. Il presidente del consiglio del collegio provinciale degli informatori medico scientifici del farmaco ha la rappresentanza del collegio stesso, convoca e presiede l'assemblea degli iscritti ed esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla legge.

2. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento e svolge le funzioni a lui eventualmente delegate.

È approvato.

Art. 9.

1. Ogni collegio provinciale degli informatori medico scientifici del farmaco ha un collegio provinciale dei revisori dei conti, costituito da tre componenti, che controlla la gestione dei fondi e verifica i bilanci predisposti dal consiglio, riferendone all'assemblea.

È approvato.

Art. 10.

1. È istituito il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori medico scientifici del farmaco. Di esso fa parte un rappresentante per ogni collegio provinciale o interprovinciale.

2. I collegi provinciali o interprovinciali che hanno più di trecento informatori medico scientifici del farmaco iscritti eleggono un ulteriore consigliere nazionale ogni trecento informatori medico scientifici del farmaco eccedenti tale numero o frazione di esso superiore alla metà.

È approvato.

Art. 11.

1. Il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori medico scientifici del farmaco *elegge nel proprio seno un presidente, un segretario, un tesoriere e cinque consiglieri, componenti il comitato esecutivo.*

2. Il Consiglio nazionale di cui al comma 1 designa altresì tre informatori medico scientifici del farmaco perchè esercitino la funzione di revisore dei conti.

È approvato.

Art. 12.

1. Al Consiglio nazionale dei collegi degli informatori medico scientifici del farmaco spettano le seguenti attribuzioni:

a) vigilare per la tutela della categoria degli informatori medico scientifici del farmaco e curare i rapporti deontologici fra gli informatori e le direzioni aziendali da cui dipendono;

b) coordinare e promuovere le attività culturali dei consigli dei collegi provinciali per favorire le iniziative intese al miglioramento ed al perfezionamento professionale per una qualificata e scientifica informazione, nonchè disciplinare e vigilare sull'aggiornamento e sulla formazione permanente degli informatori medico scientifici del farmaco;

c) esprimere il parere, quando sia richiesto, sui progetti di legge e di regolamento che riguardano il servizio di informazione medico scientifica sui farmaci e la professione di informatore medico scientifico del farmaco, nonchè su ogni altra questione attinente ai collegi provinciali;

d) decidere sull'istituzione dei collegi interprovinciali nei casi previsti dal comma 3 dell'articolo 4;

e) decidere in via amministrativa sui ricorsi avverso le deliberazioni dei consigli dei collegi provinciali in materia di iscrizione e di cancellazione dall'albo, sui ricorsi in materia disciplinare e su quelli relativi alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e dei collegi provinciali dei revisori;

f) redigere il regolamento per la trattazione dei ricorsi e degli affari di sua competenza;

g) determinare la misura delle quote annuali dovute dagli iscritti.

È approvato.

Art. 13.

1. I componenti di ciascun consiglio del collegio provinciale e quelli del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori medico scientifici del farmaco durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati consecutivi.

È approvato.

Art. 14.

1. Sono eleggibili alle cariche di cui agli articoli 6 e 11 tutti gli *informatori medico scientifici del farmaco*, anche se iscritti ad altri albi professionali, fatte salve le condizioni di compatibilità di cui all'articolo 3.

È approvato.

Art. 15.

1. Presso ogni consiglio del collegio provinciale e interprovinciale è istituito l'albo degli *informatori medico scientifici del farmaco*, che hanno la loro residenza nel territorio compreso nella circoscrizione del collegio stesso.

È approvato.

Art. 16.

1. L'albo di cui all'articolo 15 deve contenere il cognome, il nome, la data di nascita, la residenza ed il domicilio degli iscritti, nonché la data di iscrizione ed il titolo in base al quale la stessa è avvenuta. L'anzianità è determinata dalla data di iscrizione nell'albo.

È approvato.

Art. 17.

1. Per l'iscrizione nell'albo sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) cittadinanza di un paese membro dell'Unione europea;
- b) godimento dei diritti civili;
- c) possesso di uno dei diplomi di cui al comma 1 dell'articolo 2;
- d) possesso dell'attestato di idoneità all'esercizio della professione di informatore medico scientifico del farmaco.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere la lettera d).

17.1

IL RELATORE

CONDORELLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprimo parere favorevole.

Metto ai voti l'emendamento 17.1, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 17 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 18.

1. Gli informatori medico scientifici del farmaco incorrono nel provvedimento di cancellazione dall'albo:

- a) per la perdita del godimento dei diritti civili;
- b) per condanna penale;
- c) per cessazione dell'attività professionale da almeno cinque anni;
- d) per accertato esercizio di attività in altro collegio professionale;
- e) per morosità nel pagamento dei contributi.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere la lettera e).

18.1

IL RELATORE

CONDORELLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Sono favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 18.1, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 18 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 19.

1. L'informatore scientifico del farmaco cancellato dall'albo può, a sua richiesta, essere riammesso quando siano cessate le ragioni che hanno determinato la cancellazione.

2. Se la cancellazione dall'albo è avvenuta a seguito di condanna penale, la domanda di nuova iscrizione può essere proposta quando si è ottenuta la riabilitazione.

È approvato.

Art. 20.

1. Una copia dell'albo di cui all'articolo 15 deve essere depositata ogni anno entro il mese di gennaio, a cura dei consigli dei collegi pro-

vinciali, presso la cancelleria della corte d'appello del capoluogo della regione dove hanno sede i predetti consigli, nonché presso la segreteria del Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco e presso il Ministero di grazia e giustizia ed il Ministero della sanità.

2. Di ogni nuova iscrizione o cancellazione deve essere data comunicazione entro due mesi al Ministro di grazia e giustizia ed al Ministro della sanità, alla cancelleria della corte d'appello, al procuratore generale della stessa corte d'appello ed al Consiglio nazionale.

È approvato.

Art. 21.

1. Gli iscritti nell'albo degli informatori scientifici del farmaco, che si rendano colpevoli di fatti non conformi al decoro ed alla dignità professionali o di fatti che compromettano la propria reputazione o la dignità del collegio, sono sottoposti a procedimento disciplinare.

È approvato.

Art. 22.

1. Le sanzioni disciplinari sono pronunciate con decisione motivata dal consiglio del collegio provinciale di cui all'articolo 5 previa audizione dell'interessato. Esse sono:

- a) l'avvertimento;
- b) la censura;
- c) la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno;
- d) la radiazione dall'albo.

È approvato.

Art. 23.

1. Avverso le decisioni in materia di iscrizione, cancellazione ed elezione nei consigli dei collegi provinciali e di provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso giurisdizionale.

È approvato.

Art. 24.

1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono considerati, di diritto, informatori scientifici del farmaco tutti coloro che hanno svolto tale attività in modo continuativo per almeno due anni, anche in assenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 2. Essi possono es-

sere iscritti all'albo di cui all'articolo 15, previa apposita richiesta scritta, corredata da idonea documentazione.

È approvato.

Art. 25.

1. Tutte le spese relative al Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco di cui all'articolo 10 e all'albo degli informatori medico scientifici del farmaco di cui all'articolo 15 sono esclusivamente a carico degli iscritti.

È approvato.

Art. 26.

1. Il Governo, entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*, emana il relativo regolamento di esecuzione. Con il predetto regolamento di esecuzione sono dettate le norme relative alle assemblee degli iscritti e alle elezioni dei consigli dei collegi provinciali e interprovinciali.

È approvato.

La senatrice Bettoni Brandani ha presentato la seguente proposta di coordinamento:

Sopprimere la parola «medico» in tutti gli articoli in cui è inserita all'interno della dizione: «informazione medico scientifica» o: «informatore medico scientifico» o: «informatori medico scientifici».

1

IL RELATORE

CONDORELLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento presentata dalla senatrice Bettoni Brandani.

È approvata.

Passiamo alla votazione finale.

LAVAGNINI. Dichiaro che voterò contro questo disegno di legge, per quattro motivi fondamentali.

Il primo è che, di fronte alle emergenze che abbiamo - delle trasfusioni, del sangue, eccetera - un argomento come questo non doveva avere una corsia preferenziale. Il secondo è che questo settore è stato caratterizzato, forse più degli altri nella sanità, da problemi legati alla corruzione, a vicende che in qualche modo richiedevano un approfondi-

mento maggiore. Ricordo che la legge n. 833 del 1978, che tutti riconosciamo, almeno a livello di impianto, come un punto di riferimento importante, dà allo Stato il compito dell'informazione scientifica; quindi è lo Stato che, attraverso un piano e una programmazione, dovrebbe dare gli indirizzi informativi. Con questa legge noi togliamo allo Stato questo compito di approfondimento e lo trasferiamo direttamente alle case farmaceutiche e ai loro impiegati, che vengono in qualche modo riconosciuti come informatori pubblici.

La terza causa del mio dissenso è che tra i motivi della cancellazione non sono previsti i rinvii a giudizio e le condanne in primo grado per corruzione e concussione, mentre è noto a tutti che la vicenda farmaceutica ha determinato perdite per 5.000 miliardi negli anni 1992 e 1993.

Ultimo motivo: con l'istituzione di questo albo si sana la situazione anche di coloro che hanno il titolo di terza media, senza stabilire un titolo di base e senza definire nemmeno le caratteristiche professionali che questi informatori devono avere non soltanto nel breve, ma anche nel lungo periodo. La sanatoria è di carattere generalizzato e investe circa 16.000 persone.

BETTONI BRANDANI, *relatore alla Commissione*. Voleva fare venti sanatorie per il provvedimento precedente, e adesso fa il garantista!

LAVAGNINI. Sì, ma lo si è fatto per i dipendenti in genere: a mio avviso non si può fare per i dipendenti delle case farmaceutiche.

Sono questi i motivi per i quali voteremo contro il testo in esame.

MANARA. Signor Presidente noi senatori della Lega Nord su questo disegno di legge ci asterremo. Le motivazioni sono in parte quelle espresse dal collega Lavagnini, però ce ne sono anche altre che ci impediscono di votare a favore perchè non ci troviamo d'accordo su certi procedimenti nè sul fatto che questo provvedimento abbia trovato tempi e modi di discussione e di approvazione estremamente rapidi in confronto a quelli di altri disegni di legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti nel suo complesso il testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge nn. 223, 713 e 822, che assumerà il seguente titolo: «Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco».

È approvato.

I lavori terminano alle ore 18,10.